

REGOLAMENTO (CEE) N. 2276/79 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1979****che stabilisce le modalità d'applicazione relative all'istituzione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio di oliva ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la costituzione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori è destinata tra l'altro a garantire un miglior funzionamento del regime comunitario di aiuti alla produzione di olio di oliva; che è pertanto opportuno disporre che lo schedario venga compilato sotto la responsabilità degli organismi incaricati di gestire il predetto regime di aiuti;

considerando che dall'esame dei vari metodi che possono essere utilizzati per raccogliere i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 154/75 è risultato che il rilevamento aerofotografico delle zone olivicole costituisce il metodo più sicuro per ottenere tali dati;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche della produzione oleicola in Francia, occorre raccogliere i dati relativi al territorio francese applicando il metodo del computo al suolo degli olivi esistenti in ogni particella; che è opportuno prevedere la possibilità d'impiegare questo metodo anche nelle zone italiane a modesta densità oleicola;

considerando che dall'esame effettuato dalla Commissione è risultato che il metodo più adeguato a determinare i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 154/75 consiste, da una parte, nell'utilizzare talune indicazioni figuranti nella denuncia di coltivazione che gli olivicoltori sono tenuti a presentare per richiedere l'aiuto alla produzione e, dall'altra, nel rilevare sul posto le altre indicazioni necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1.

Articolo 1

1. È istituito sotto la responsabilità degli organismi d'intervento degli Stati membri produttori, conformemente al presente regolamento, uno schedario oleicolo concernente tutte le aziende olivicole situate nel loro territorio.

2. Ai sensi del presente regolamento s'intende per azienda oleicola qualsiasi azienda la cui superficie sia investita del tutto o in parte ad olivi.

Articolo 2

Per quanto riguarda il territorio italiano, i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 154/75 sono determinati conformemente ai metodi indicati nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le competenti autorità italiane possono decidere di non effettuare la ripresa aerofotografica delle zone di cui le operazioni di zonaggio contemplate all'allegato I abbiano rivelato una scarsa densità olivicola.

2. Qualora venga applicato il paragrafo 1, le autorità italiane comunicano alla Commissione le zone escluse.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda il territorio francese, i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 154/75 sono determinati segnatamente mediante:

- rilevazione della superficie di ciascuna parcella e
- verifica degli olivi esistenti in ognuna di esse.

2. Il metodo di cui al paragrafo 1, completato eventualmente da altre informazioni di cui lo Stato membro interessato potrebbe avere bisogno, si applica egualmente alle zone olivicole italiane, escluse dalla ripresa aerofotografica conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 5

1. I dati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 154/75 sono determinati conformemente al metodo in appresso indicato.
2. Questo metodo comprende, per ogni particella, il rilevamento sul terreno dei dati indicati nell'allegato II.

Articolo 6

I dati che figurano in una dichiarazione da presentare da parte degli olivicoltori e che hanno lo scopo di stabilire il loro potenziale di produzione, eventualmente completati su richiesta dello Stato membro interessato, sono confrontati con i dati relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di ciascuna parcella,

risultanti dell'applicazione dei metodi di cui agli articoli 2 e 4.

In caso di discordanza, l'organismo incaricato dell'istituzione dello schedario oleicolo stabilisce, dopo eventuale verifica in loco, la superficie ed il numero di olivi da determinare per la parcella di cui trattasi.

Articolo 7

Gli Stati membri produttori informano la Commissione, all'inizio di ogni trimestre, dei lavori realizzati nel trimestre precedente, in applicazione dell'articolo 2.

Una volta ultimato lo schedario oleicolo, gli Stati membri produttori ne trasmettono i risultati alla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

*ALLEGATO I***Metodi per determinare i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 154/75**

- a) Effettuazione delle operazioni preliminari, in particolare :
- zonaggio delle regioni oleicole per definire le zone in cui l'olivicoltura presenta condizioni geopedologiche, morfologiche e agronomiche omogenee ;
 - raccolta, elaborazione e armonizzazione delle mappe catastali ;
 - osservazioni preliminari sul terreno allo scopo di determinare gli elementi necessari per le operazioni d'interpretazione di cui alla lettera f) ;
- b) organizzazione e preparazione del complesso di operazioni di rilevamento aerofotografico e terrestre sulla base dell'applicabilità dei vari metodi analitici di censimento alle caratteristiche specifiche di ogni zona ;
- c) fatto salvo il disposto dell'articolo 3, la ripresa aerofotografica in bianco e nero di tutte le zone olivicole di scala compresa tra 1 : 8 000 e 1 : 10 000 ;
- d) ripresa aerofotografica all'infrarosso delle zone olivicole a debole pendenza, nella stessa scala ;
- e) costruzione delle ortofotografie, riportando su quest'ultime i limiti catastali stabiliti conformemente al punto a), secondo trattino, ed effettuando le opportune correzioni in caso di discordanza con i limiti naturali ;
- f) — interpretazione manuale delle fotografie in bianco e nero e all'infrarosso, per mezzo di criteri d'interpretazione fondati sulla morfologia, la tessitura, la struttura, la densità, la tonalità e le caratteristiche fisio-geografiche di ogni zona, e/o interpretazione automatica delle fotografie all'infrarosso per mezzo della digitalizzazione dei tre colori fondamentali di ogni negativa e di metodi di classificazione spettrali, scegliendo per le diverse condizioni il (i) metodo(i) più indicato(i) ;
- rilevazione della superficie delle particelle olivicole e computo degli olivi individuali con l'interpretazione delle fotografie ;
- g) controllo sul terreno dei risultati ottenuti, in caso di anomalie o di difficoltà constatate nelle operazioni di cui alle lettere e) e f) ;
- h) presentazione dei risultati sotto forma di tabelle e di piani tematici per comune.

ALLEGATO II

PARTE PRIMA — Caratteristiche della particella

1. Identificazione della particella

1.1. Provincia 1.2. Comune 1.3. Foglio 1.4. Mappa 1.5. Particella 1.6. Partita 1.7. Foto aerea

2. Elementi di base

2.1. Superficie 2.2. N. piante olivo 2.3. N. piante/ha 2.4. Zona altimetrica

3. Giacitura

3.1. pianeggiante ☐3.2. lievi pendenze ☐3.3. forti pendenze ☐3.4. terrazzo ☐

4. Possibilità di meccanizzazione

4.1. meccanizzabile ☐4.2. non meccanizzabile ☐

5. Possibilità di irrigazione

5.1. attualmente irrigato ☐5.2. irrigabile ☐5.3. non irrigabile in un avvenire prevedibile ☐

PARTE SECONDA — Caratteristiche degli olivi

6. Tipo di coltivazione

6.1. specializzata unica ☐6.2. consociata con arboree ☐6.3. consociata con erbacee ☐6.4. consociabile ☐6.5. colture consociate ☐

Nome

.....

.....

.....

codice

7. Varietà principali

Nome	da olio	da mensa	in % su superficie totale	
.....	☐	☐		
.....	☐	☐		
.....	☐	☐		
.....	☐	☐		
.....	☐	☐		
			totale	100

8. Forme di allevamento

8.1. Olivicoltura tradizionale

		in % su superficie totale
8.1.1. globo	☐	
8.1.2. vaso	☐	
8.1.2.1. vaso policonico	☐	
8.1.3. vaso cespugliato	☐	
8.1.4. forma naturale	☐	
		totale 100

8.2. Nuova olivicoltura

		in % su superficie totale
8.2.1. siepone	☐	
8.2.2. monocono	☐	
8.2.3. vaso cespugliato	☐	
8.2.4. epsilon	☐	
8.2.5. palmetta	☐	
		totale 100

9. Età

9.1. Olivicoltura tradizionale

		in % su superficie totale
9.1.1. fino a 25 anni	☐	
9.1.2. da 25 a 100 anni	☐	
9.1.3. oltre 100 anni	☐	
		totale 100

9.2. Nuova olivicoltura

		in % su superficie totale
9.2.1. fino a 5 anni	☐	
9.2.2. da 5 a 25 anni	☐	
9.2.3. oltre 25 anni	☐	
		totale 100

10. Stato di coltivazione

in % su superficie totale

10.1. abbandono

☐

--	--	--	--

10.2. scadente

☐

--	--	--	--

10.3. buono

☐

--	--	--	--

10.4. ottimo

☐

--	--	--	--

totale 100

11. Osservazioni del rilevatore
